

FONDO 394/81 - Circolare n. 7/394/2023

Certificazioni e Consulenze

(Aggiornamento del 25 settembre 2025)

Quadro normativo di riferimento

- Articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
- Articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento “de minimis”).
- Articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- Decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81» (“Decreto”);
- Articolo 10, comma 4, del Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120;
- Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- Articolo 1, commi 463 e 467 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- Articolo 17, del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

1. Definizioni

Altra Impresa	Qualsiasi impresa non qualificabile come PMI.
America centrale o meridionale	Almeno uno dei seguenti stati facenti parte dell'America centrale o meridionale: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Rep. Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela
Bilancio	Bilancio civilistico, comprensivo di tutti gli allegati, approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.
Circolare	La presente circolare.
Circolari operative	Tutte le circolari adottate con delibere del Comitato pro tempore vigenti e pubblicate sul sito internet di SIMEST (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Circolare e la Circolare Antimafia) che disciplinano tutte le fasi del Finanziamento e del Cofinanziamento.
Cofinanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, erogato a valere sulla relativa Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, secondo condizioni e modalità stabiliti con delibere del Comitato Agevolazioni, e concesso nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Comitato Agevolazioni	Il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., organo competente ad amministrare il Fondo 394/81 e la Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata.
Comunicazione Post-Stipula	Lettera inviata da parte di SIMEST contenente la comunicazione della data di perfezionamento del Contratto.

Consolidamento	Atto confermativo delle condizioni deliberate per il rimborso di tutti gli importi erogati fino a concorrenza degli importi totali rendicontati (consolidamento totale). La delibera del Comitato Agevolazioni di conferma delle condizioni stabilite da Contratto per la restituzione di una parte dell'importo erogato, con la conseguente revoca dell'importo non consolidato (consolidamento parziale).
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente che: - l'Impresa Richiedente ha aperto presso un istituto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia, necessariamente prima di sostenere una qualsiasi delle Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento), dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il Portale di SIMEST e caricando contestualmente sul medesimo Portale di SIMEST copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto. Qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per un altro Intervento Agevolativo gestito da SIMEST, può indicare le coordinate di tale conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto. - l'Impresa Richiedente deve utilizzare in via esclusiva per tutte le Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento) e che non potrà essere utilizzato per spese non attinenti al Programma; - SIMEST utilizza in via esclusiva per effettuare l'Erogazione. Le modalità di gestione e le casistiche di deroga all'utilizzo del Conto Corrente Dedicato sono disciplinate all'interno dell'Allegato 1 alla Circolare.
Contratto	Il contratto disciplinante l'Intervento Agevolativo, stipulato tra SIMEST e l'Impresa Richiedente.
Contratto di consulenza	Il contratto stipulato tra l'impresa Richiedente e la Società di consulenza avente ad oggetto la prestazione professionale o i servizi consulenziali correlati al processo di internazionalizzazione erogati dalla Società di consulenza.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST all'Impresa Richiedente e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici relativi alle Spese Ammissibili ¹ .
Data di Stipula	La data di ricezione da parte di SIMEST del Contratto sottoscritto per accettazione dall'Impresa Italiana Richiedente.
Dichiarazione di Conformità alla Normativa Ambientale nazionale	Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, da effettuarsi in sede di presentazione della domanda e in fase di Rendicontazione Finale.
Domanda	La richiesta di Intervento Agevolativo di cui alla Circolare da effettuarsi mediante il Portale.
Erogazione	Ogni importo del Finanziamento e del Cofinanziamento tempo per tempo erogato da SIMEST all'Impresa Richiedente sulla base dei termini e delle condizioni di cui alla Circolare e al Contratto.
Esclusioni	Sono esclusi dall'accesso all'Intervento Agevolativo le imprese: - con attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all'Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021; - attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo; - attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE n.2831/2023 c.d. "de minimis" ².

¹ Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 1 alla Circolare.

² In caso di imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'Intervento Agevolativo non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e l'Intervento Agevolativo non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori

In particolare:

- SEZIONE A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca tutte le attività;
- SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:
 - 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
 - 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);

4) destinatarie (o i cui amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e comunque soggetti agenti per suo conto o coinvolti nella prospettata operazione siano destinatari), direttamente o indirettamente, di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (inclusa ogni misura che proibisca rapporti con specifici Stati o Governi), di volta in volta applicabile, da parte dell'Unione Europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite, inseriti nelle cc.dd. Black List comunitarie e internazionali.

Sono altresì escluse dall'Intervento Agevolativo, le imprese in forma singola o associata:

- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- b) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'Allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;
- d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Esercizio completo	Si considera completo un esercizio di 12 (dodici) mesi interi, vale a dire di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
Esito della Domanda	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera dell'Intervento Agevolativo da parte del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera, COR ³ e CUP.
Fatturato export	Rapporto tra il fatturato estero e il fatturato totale calcolato sulla base dei dati presenti nella dichiarazione IVA regolarmente presentate all'Agenzia dell'Entrate, con riferimento ai valori dei righe VE30, VE34 (e VE32 per i soli settori turistico e dell'editoria) rapportati al rigo VE50.
Finanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di finanziamento agevolato in regime c.d. "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 a valere sulle risorse del Fondo 394/81.
Fondo 394/81	Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394.

primari. In ogni caso, la concessione dell'Intervento Agevolativo non è subordinata in alcun modo all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

³ COR (Codice identificativo dell'aiuto): è il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti in esito alla registrazione degli aiuti concessi con l'Intervento Agevolativo

Giorno	Un qualunque giorno di calendario, ove non diversamente definito.
Impresa con interessi in Africa	Impresa Richiedente (PMI, inclusa Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra impresa) il cui progetto - oggetto della Domanda e per cui è richiesto l'Intervento agevolativo - è localizzato in un Paese africano.
Impresa con interessi in America centrale o meridionale	Impresa Richiedente (PMI, inclusa Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra impresa) il cui progetto - oggetto della Domanda e per cui è richiesto l'Intervento agevolativo - è localizzato in America centrale o meridionale.
Impresa con interessi in India	Impresa Richiedente (PMI, incluso Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra Impresa) il cui progetto - oggetto della Domanda e per cui è richiesto l'Intervento agevolativo - è localizzato in India.
Impresa con Interessi nei Balcani Occidentali	Impresa Richiedente (PMI, inclusa Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra impresa) che ha interessi in Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord ("Balcani Occidentali") e ricadente in almeno una delle seguenti categorie: i. Impresa con interesse diretto: impresa che esporta verso i Balcani Occidentali e/o importa dai suddetti Paesi. Il requisito deve risultare da un'asseverazione rilasciata secondo le modalità previste dal format "<i>Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali</i>" nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare, redatta da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sulla base dell'ultimo bilancio; ii. Impresa con presenza attuale impresa avente, direttamente o tramite una società controllata locale, una sede commerciale, di rappresentanza o produttiva nei Balcani Occidentali attiva alla data di presentazione della Domanda e da almeno 6 mesi. La presenza di tale sede deve essere opportunamente documentata, in fase di presentazione della domanda, tramite visura camerale o documentazione equipollente. iii. Impresa che risulta essere fornitrice di imprese italiane presenti nei Balcani Occidentali: l'impresa fornitrice di imprese italiane, presenti nei Balcani Occidentali, e che dovrà inviare, in sede di presentazione della Domanda: a. visura camerale o documentazione equipollente dell'impresa italiana che ha interessi nei Balcani Occidentali; b. specifici contratti/ordini commerciali stipulati da almeno 12 mesi con l'impresa italiana presente nei Balcani Occidentali.
Impresa Richiedente o Impresa	La PMI, incluse Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra Impresa richiedente l'Intervento Agevolativo. L'Impresa Richiedente può beneficiare dell'Intervento Agevolativo in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e iscritta nel registro delle imprese⁴.
Intervento Agevolativo	La concessione di un Finanziamento ed eventuale Cofinanziamento.
Paese Africano	Uno degli stati appartenenti al Continente africano.
Paese Estero	Territorio di un intero Stato Estero in cui si intende attuare il Programma e indicato come Paese di destinazione nella Domanda.
Periodo di Realizzazione	Il periodo in cui devono essere sostenute, fatturate e pagate le Spese Ammissibili (di cui al par. 5.1). Tale periodo decorre dalla data di ricezione del numero di CUP e termina entro i24

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

	(ventiquattro)) mesi dalla Data di Stipula fatto salvo la possibilità da parte dell'Impresa richiedente di chiedere una Proroga del Periodo di Realizzazione.
PMI	Piccola e Media Impresa come individuata dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato annuo inferiore a euro 50 mln o ii) un totale di bilancio annuo inferiore a euro 43 mln.
PMI Innovativa	La PMI costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, che rispetta i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015.
Portale di SIMEST	Il Portale accessibile al seguente indirizzo https://simest-org.my.site.com/sl/ .
Programma	Certificazioni e consulenze, come descritte nella Domanda, rientranti nell'elenco delle Spese Ammissibili di cui alla presente Circolare.
Proroga del Periodo di Realizzazione (anche "Proroga")	Proroga per un periodo di 6 (sei) mesi che l'Impresa Richiedente ha facoltà di chiedere a SIMEST entro il termine del Periodo di Realizzazione a condizione che l'Impresa Richiedente sia adempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e ferma restando la coerenza delle spese realizzate nel periodo di proroga con il Programma. La Proroga se richiesta, è automatica e può essere richiesta una sola volta. La Proroga, che può essere richiesta a SIMEST esclusivamente tramite la trasmissione del format disponibile sul Sito di SIMEST, non deve avere un impatto sul Programma né comportare una estensione o modifica della durata del finanziamento. Per effetto della Proroga il Periodo di Rimborso si riduce automaticamente di 6 (sei) mesi.
Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata	Quota di risorse del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. per la concessione della quota di Cofinanziamento.
Scoring	Il punteggio determinato in base al merito di credito elaborato secondo il sistema della Banca del Mezzogiorno (Mediocredito Centrale - MCC).
Sito di SIMEST	Il sito istituzionale di SIMEST accessibile al seguente indirizzo www.simest.it .
Spese Ammissibili	Le Spese Ammissibili all'intervento Agevolativo elencate al paragrafo 5.1.
Società di consulenza	Società di capitali (anche di diritto straniero) che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione e di innovazione dell'Impresa italiana e che non siano collegate (in alcun modo) all'Impresa richiedente.
Start Up Innovativa	La società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.
Tasso di riferimento	Tasso di Riferimento della Commissione Europea disponibile al seguente link https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
Verifica delle spese rendicontate	La verifica delle Spese Ammissibili rendicontate e della relativa documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, ai fini del Consolidamento e dell'Erogazione parziale o totale dell'Intervento Agevolativo, come disciplinato dalla Circolare.

2. Finalità e condizioni di ammissibilità all'Intervento Agevolativo.

2.1 Finalità

L'Intervento Agevolativo è finalizzato al finanziamento di:

- (i) **consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l'internazionalizzazione dell'impresa** – inclusa la formazione relativa a tematiche di export e internazionalizzazione – e/o per l'innovazione digitale, tecnologica, di prodotto nell'ottica dell'internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- (ii) **certificazioni di prodotto**, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di **certificazioni ambientali/di sostenibilità e innovazione tecnologica** nell'ambito dei progetti di internazionalizzazione dell'Impresa Richiedente

Ferma restando la **finalità di internazionalizzazione**, l'**Impresa Richiedente può avvalersi** dei progetti aventi ad oggetto le attività di cui ai punti (i) e (ii), anche al fine di rendere più competitiva la propria realtà imprenditoriale in Italia. **In tali casi l'Impresa Richiedente deve inviare, in fase di presentazione della Domanda, una relazione in cui siano chiaramente descritte l'attività all'estero** (indicando un paese di maggior interesse) **e la dimensione internazionale dell'Impresa stessa e come il progetto** oggetto del finanziamento **sia strumentale all'internazionalizzazione dell'Impresa.**

Nei casi di progetti riguardanti l'Italia, SIMEST si riserva di effettuare controlli a campione con richiesta di documentazione (ad es. dichiarazioni IVA o altro) volti alla verifica della dimensione internazionale dell'Impresa Richiedente.

I progetti aventi ad oggetto le attività di cui al punto (i) devono essere regolati tramite il supporto esclusivo di Società di consulenza terze per quel che concerne consulenze specialistiche e studi di fattibilità. I progetti inerenti ad attività di formazione di cui al medesimo punto, devono essere regolati tramite il supporto esclusivo di Società e/o Enti formatori terzi, secondo quanto specificato al punto 5.1 della presente Circolare.

I progetti aventi ad oggetto le attività di cui al punto (ii) possono essere realizzati direttamente dall'Impresa Richiedente oppure per il tramite di società di consulenza terze.

Le prestazioni professionali o i servizi consulenziali devono essere regolati da Contratti di consulenza e riguardare le Spese Ammissibili indicate al par. 5.1.

Il Contratto di consulenza, da presentare in allegato alla Domanda oppure in sede di scioglimento delle condizioni sospensive per la stipula del Contratto di cui al par. 4.4, deve prevedere, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione del/i professionista/i incaricato/i;
- l'oggetto della prestazione professionale con particolare riferimento alle finalità sopra descritte;
- l'elenco delle attività da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
- l'indicazione dei Paesi di destinazione;
- l'indicazione della durata dell'attività consulenziale;
- il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;
- altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.

Il Contratto deve essere in lingua italiana o inglese.

È consentita la sostituzione, ove adeguatamente motivata, della Società di Consulenza purché i contenuti del Contratto di consulenza presi in considerazione ai fini dell'istruttoria rimangano sostanzialmente gli stessi o siano comunque analoghi. La sostituzione è ammessa fino a 3 mesi prima della scadenza del Periodo di realizzazione del programma.

2.2 Condizioni di ammissibilità dell'impresa richiedente

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo l'Impresa Richiedente deve:

- A. avere sede legale in Italia;
- B. avere sede operativa in Italia;
- C. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività;
- D. alla data di presentazione della domanda, avere depositato presso il Registro imprese almeno due Bilanci relativi a due Esercizi completi precedenti alla presentazione della Domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale). Si precisa che in assenza di obbligo di deposito del bilancio, sarà necessario acquisire la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- E. operare in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- F. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC;
- G. non avere ricevuto o successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- H. non deve risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e non trovarsi comunque in alcuna delle situazioni previste quale causa di revoca dell'Intervento Agevolativo;
- I. avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81, incluse le risorse PNRR o di un Cofinanziamento o contributo a valere sulla Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata;
- J. alla data di presentazione della Domanda non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza⁵; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- K. alla data di presentazione della Domanda (i) non rientrare nello Scoring 10,11 e 12 e (ii) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- L. non rientrare nell'ambito delle Esclusioni - salvo quanto indicato al punto successivo;
- M. qualora l'Impresa Richiedente sia attiva solo in via secondaria nel punto 3) di cui alle Esclusioni (i.e. settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA –), deve rilasciare "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi" secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

2.3 Requisiti della Società di consulenza

Alla data di presentazione della Domanda, la Società di consulenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti indicati nella "Dichiarazione per la società di consulenza italiana/estera" reperibile nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

Tale dichiarazione potrà essere presentata in allegato alla Domanda oppure in sede di scioglimento delle condizioni sospensive per la stipula del Contratto di cui al par. 4.4. e dovrà essere compilata sulla base del "format" presente nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

⁵ Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 successivamente modificato dal D.L. 24 Agosto 2021, n. 118, conv. con mod. da L. 21 Ottobre 2021, n. 147 e dal D.lgs. 17 Giugno 2022, n. 83;

In particolare, alla data di presentazione della Domanda, la Società di consulenza deve:

- 1) essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese ovvero, in caso di società estera, ad altro registro avente funzione equivalente al Registro delle imprese o, in ogni caso, essere esistente secondo le modalità previste dalla normativa straniera ad essa applicabile;
- 2) essere costituita nella forma di società di capitali;
- 3) rispettare il requisito di professionalità:
 - (i) essere attiva da almeno 2 anni;
 - (ii) al momento della stipula del Contratto di consulenza essere attiva nel settore in cui viene prestata la consulenza stessa, come risultante dalla visura camerale, da almeno 2 anni, sulla base dell'elenco dei codici ATECO;
- 4) rispettare il requisito di indipendenza rispetto all'Impresa Richiedente;
- 5) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, ovvero, in caso di società estera, non essere destinataria di sanzioni interdittive similari a quelle suindicate così come indicate nello Stato di origine;
- 6) non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza⁶; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche in conformità alla normativa dello Stato di origine.

3. Condizioni dell'Intervento Agevolativo

3.1 Importo minimo e massimo dell'Intervento Agevolativo

Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000,00 (diecimila), l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che l'Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra:

- euro 500.000 (cinquecentomila);
- il **20% (venti)** dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico).

L'importo dell'Intervento Agevolativo è richiesto dall'Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento e di eventuale Cofinanziamento.

L'Impresa Richiedente con la presentazione della Domanda può richiedere una quota dell'importo dell'Intervento Agevolativo a titolo di Cofinanziamento, secondo termini, condizioni, modalità e limiti indicati nella Circolare, e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023).

Fermo restando l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo, alla data di delibera del Comitato Agevolazioni: l'esposizione complessiva dell'Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81⁷ incluse le risorse del PNRR e (inclusa l'esposizione attesa con la concessione l'Intervento Agevolativo oggetto della Domanda) **non può essere superiore al 35% (trentacinque) dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.**

⁶ D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 successivamente modificato dal decreto-legge 24 Agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 Ottobre 2021, n. 147 e dal D.lgs. 17 Giugno 2022, n. 83;

⁷ Incluse le quote a valere sulle Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata e sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, quando previsti.

Qualora successivamente alla presentazione della Domanda venga approvato e depositato un nuovo bilancio d'esercizio, lo stesso deve essere tempestivamente fornito a SIMEST al fine di accertare il mantenimento dei requisiti sulla capacità economico-finanziaria e determinare - alla data di concessione dell'Intervento Agevolativo - gli importi ammissibili e l'eventuale Garanzia da prestare ai sensi della presente Circolare. Resta inteso che, ove i termini per il deposito di un nuovo bilancio d'esercizio siano scaduti, e comunque nel caso in cui sia stato approvato un nuovo bilancio d'esercizio, e lo stesso non sia stato fornito a SIMEST, quest'ultima non può procedere con la valutazione della Domanda.

3.2 Cofinanziamento

L'Impresa Richiedente può chiedere una quota di **Cofinanziamento**:

- a. **fino al 20% (venti)** dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 200.000 (duecentomila), e comunque nei limiti del plafond *de minimis* disponibile per l'impresa, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025, se **è una Impresa** con interessi in **Africa** o, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2026, se è un'Impresa con interessi in **America centrale o meridionale oppure un'Impresa con interessi in India**, avente almeno una sede operativa costituita dal almeno 6 (sei) mesi nelle **Regioni del Sud-Italia** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) antecedenti alla data di presentazione della Domanda **oppure una PMI Innovativa o una Start-Up Innovativa**;
- b. **fino al 10% (dieci)** dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000 (centomila), e comunque nei limiti del plafond *de minimis* disponibile per l'impresa che è riconosciuto quale incentivazione alle Imprese Richiedenti in presenza dei seguenti requisiti:
 - (i) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, con sede operativa nelle **Regioni del Sud-Italia** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita dal almeno 6 (sei) mesi;
 - (ii) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, in possesso di **certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ad esempio ISO 45001, ISO 14001, SA8000, etc.);
 - (iii) **È una PMI (anche Micro Impresa), giovanile** (i.e. impresa costituita almeno al 60% (sessanta) da giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni oppure per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per almeno il 60% (sessanta) giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni);
 - (iv) **È una PMI (anche Micro Impresa), femminile** (i.e. impresa costituita almeno al 60% (sessanta) da donne oppure per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per almeno il 60% (sessanta) da donne);
 - (v) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, con una **quota di fatturato export** risultante dalla media dei valori indicati nelle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi pari almeno al 20% (venti);
 - (vi) **È una PMI (anche Micro Impresa) innovativa o Start – Up Innovativa** (i.e. impresa registrata come PMI innovativa o Start-Up Innovativa presso la relativa sezione speciale della camera di commercio);
 - (vii) **È un'impresa anche non PMI o Micro Impresa**, in possesso di **certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ad esempio ISO 45001, ISO 14001, SA8000, etc.) e che entro la data della prima Erogazione può fornire evidenza di:
 - a. aver emesso una Sustainable Procurement Policy (SPP) contenente principi ESG⁸;
 - b. adesione di almeno 5 fornitori dell'Impresa Richiedente, con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della Domanda, a uno o più principi ESG contenuti nell'SPP;

⁸ A titolo esemplificativo la SPP deve includere uno o più dei seguenti temi: (i) Tutela dei diritti umani con esclusione del lavoro minorile, forzato ed obbligato; (ii) Impegno alla riduzione delle emissioni climalteranti o all'efficientamento energetico o all'utilizzo di risorse rinnovabili; (iii) Impegno in materia HSE e/o riduzione del tasso degli infortuni; (iv) Impegno alla lotta alla corruzione; (v) Promozione della D&E&I (Diversity, Equity, Inclusion); (vi) Impegno per un'economia circolare o riduzione dei rifiuti prodotti; (vii) Impegno alla tutela della privacy e alla sicurezza informatica; (viii) Stesura del bilancio di sostenibilità.

- c. processo di implementazione della suddetta Policy;
- d. piani correttivi in caso di non conformità di uno o più fornitori (ad esempio chiusura rapporto con il suddetto fornitore o diffida e tempo per adeguarsi);
- e. strumenti e modalità di monitoraggio dei fornitori con riferimento al rispetto alla conformità alla suddetta Policy;

(viii) **È un'impresa (anche non PMI o Micro Impresa), con Interessi nei Balcani Occidentali;**

(ix) **È un'impresa con interessi in Africa, un'Impresa con interessi in America centrale o meridionale o un'Impresa con interessi in India non** avente sedi operative nelle **Regioni del Sud** Italia indicate nella precedente lettera a), costituite da almeno 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione della Domanda);

Con riferimento al punto (iii) è comunque ammissibile il Cofinanziamento nel caso di cui i giovani controllanti l'impresa alla data di presentazione della Domanda abbiano successivamente compiuto 36 (trentasei) anni.

Il Cofinanziamento è deliberato dal Comitato Agevolazioni ed è concesso in ogni caso nei limiti del plafond "*de minimis*" disponibile per Impresa Richiedente (quale Impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Nel caso di Impresa con Interessi in Africa, di Impresa con interessi in America centrale o meridionale, di Impresa con interessi in India il cui requisito di cui alla lettera (a) venisse meno – o venisse verificata la sua insussistenza entro il Periodo di Realizzazione, il Cofinanziamento viene ridotto al 10% dal momento in cui si è verificata l'assenza della sede operativa nelle regioni del Sud Italia, ferma restando ogni altra conseguenza relativa ad eventuali false dichiarazioni ai sensi della normativa applicabile.

Per poter beneficiare del Cofinanziamento l'impresa Richiedente deve rispettare almeno uno dei criteri suddetti alla data di presentazione della Domanda e, in ogni caso, fino alla data di prima erogazione, salvo quanto specificatamente previsto per i punti iii) e vii). Nel caso in cui tali requisiti venissero meno – o venisse verificata la loro insussistenza – entro la data di prima erogazione, il Cofinanziamento viene integralmente revocato, fermo restando l'importo concesso a titolo di Finanziamento. Relativamente al punto vii) il requisito deve essere mantenuto fino alla Rendicontazione Finale delle spese.

Relativamente al punto x), il rispetto del requisito viene verificato in fase di Rendicontazione Finale delle spese. Nel caso in cui venisse verificata la sua insussistenza, il Cofinanziamento viene integralmente revocato, fermo restando l'importo concesso a titolo di Finanziamento.

Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, nel caso in cui l'Impresa Richiedente non abbia disponibilità sufficienti del plafond "*de minimis*", la quota di Cofinanziamento richiesta è concessa in misura ridotta e quella del Finanziamento è incrementata, ove non diversamente specificato dalla Impresa Richiedente nel modulo di domanda: tali adeguamenti verranno effettuati da SIMEST in misura tale da massimizzare l'importo dell'Intervento Agevolativo, in ogni caso nei limiti dell'importo richiesto con la domanda e nel limite delle disponibilità del plafond "*de minimis*".

3.3 Tasso Agevolato

Il tasso d'interesse agevolato vigente alla data della delibera di concessione dell'Intervento Agevolativo, pari a una percentuale del Tasso di Riferimento indicata dall'Impresa Richiedente, in sede di presentazione della Domanda, tra le seguenti opzioni: (i) 10% (dieci); (ii) 50% (cinquanta) e (iii) 80% (ottanta).

Il Tasso Agevolato come sopra definito è fisso per tutta la Durata del Finanziamento⁹, fermo quanto previsto all'ultimo periodo del paragrafo 5.3.

3.4 Durata del Finanziamento

La durata complessiva del Finanziamento è di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di Stipula del Contratto, di cui:

- Periodo di Preammortamento: 2 (due) anni

⁹ Il tasso agevolato è aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest>. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo zero (Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione).

	- Periodo di Rimborso: 2 (due) anni A fronte della richiesta di Proroga, il Periodo di Preammortamento sarà esteso di (6) mesi, con equivalente riduzione del Periodo di Rimborso. La durata complessiva del Finanziamento resta comunque invariata.
3.5 Rimborso	Il rimborso del Finanziamento avviene in 4 (quattro) rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento. In caso di Proroga, il rimborso del finanziamento avviene 3 (tre) rate. L'impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere il Finanziamento in via anticipata secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora l'estinzione avvenga prima del Consolidamento, la stessa comporta la rinuncia all'intero Intervento Agevolativo e l'impresa beneficiaria è pertanto tenuta a restituire integralmente Finanziamento e il Cofinanziamento erogati, aumentati degli interessi come indicato al Paragrafo 6.2.
3.6 Garanzie	Le garanzie rilasciate a beneficio del Fondo 394/81, a valere sul Finanziamento e sui relativi Interessi, inclusi gli interessi di mora e determinate: - come una percentuale del Finanziamento; - in misura crescente in funzione della classe di <i>Scoring</i> dell'Impresa Richiedente come indicato nella tabella di seguito riportata; - nelle seguenti forme (anche tramite una combinazione delle stesse): (i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata alternativamente da: (a) un istituto bancario, con sede legale in Italia; (b) una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS, soddisfacenti per SIMEST; (c) un intermediario finanziario affidato da SIMEST e comunque vigilati da Banca d'Italia (iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB) (elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/documentazione-garanzie-intermediari-finanziari/); (ii) <i>cash collateral</i>, nella forma di liquidità dell'impresa segregata a beneficio SIMEST, in qualità di gestore del Fondo 394/81; (iii) deposito cauzionale, nella forma di trattenuta a garanzia sul Finanziamento concesso, su un conto corrente di SIMEST; (iv) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni. Le garanzie nelle forme di cui ai punti da (i) a (iv) devono essere emesse sulla base dei termini e dei testi standard disponibili sul sito SIMEST https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/documentazione-garanzie-intermediari-finanziari/ e devono essere rilasciate pro rata Erogazione e si svincolano pro rata rimborso. La quota capitale minima da garantire sul Finanziamento è riportata nella seguente tabella:

Classi di Scoring	% garanzie	Forme delle garanzie
1	0%	
2	0%	
3	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
4	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
5	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
6	20%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 10% una delle tipologie di cui al punto i)
7	20%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 10% una delle tipologie di cui al punto i)
8	30%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 20% una delle tipologie di cui al punto i)
9	40%	20% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 20% una delle tipologie di cui al punto i)

Sono esentate dalla prestazione di garanzie le Imprese che rientrano nelle prime due classi di Scoring di cui alla tabella (classe 1 e 2), le PMI Innovative e Start Up Innovative.

Fermo restando quanto sopra, sono, altresì, esentate dalla prestazione di garanzie:

- a) su richiesta, le Imprese con Interessi nei Balcani Occidentali;
- b) su richiesta, per le Domande presentate entro il 31 dicembre 2026, le Imprese con interessi in America centrale o meridionale;
- c) su richiesta, per le Domande presentate entro il 31 dicembre 2025, le Imprese con interessi in Africa.

3.7 Interessi e interessi di mora

Gli interessi sono dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento. In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

4. Richiesta, concessione dell'Intervento Agevolativo ed Erogazione

4.1 Richiesta di Intervento Agevolativo

L'Impresa Richiedente può presentare più richieste di Intervento Agevolativo fermi restando i limiti stabiliti dalla Circolare.

Per richiedere l'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del Legale rappresentante, allegare i necessari documenti ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

La Domanda si intende completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.

La Domanda non sottoscritta digitalmente è inammissibile.

In caso di Domanda incompleta, l'Impresa Richiedente deve fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere

ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che devono essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione.

In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti, ovvero in assenza di uno o più requisiti di accesso all'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente riceve un preavviso di archiviazione da parte di SIMEST con un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare a mezzo PEC i chiarimenti/le integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine di 10 (dieci) giorni, oppure in caso di documentazione incompleta o insufficiente, SIMEST procede all'archiviazione definitiva della Domanda, dandone comunicazione all'Impresa Richiedente.

SIMEST avvia l'istruttoria delle richieste di ammissione all'Intervento Agevolativo mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e le sottopone alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, secondo l'ordine di completamento dell'istruttoria stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo 394/81.

Al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, e completata l'istruttoria, la Domanda è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sull'ammissibilità della stessa e sulle relative condizioni.

Se non diversamente ed espressamente indicato, tutte le comunicazioni dell'Impresa Richiedente a SIMEST devono essere effettuate via PEC.

Le comunicazioni della SIMEST all'Impresa saranno effettuate via PEC, ferma restando tuttavia la possibilità per SIMEST di effettuare validamente le comunicazioni di contenuto e portata generale esclusivamente mediante la pubblicazione di avvisi sul sito.

4.2 Dichiarazioni ai sensi della Domanda

In fase di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente deve dichiarare e garantire (tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

- 1) che la sua attività non rientra nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo;
- 2) la conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- 3) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 "*de minimis*" e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 4) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- 5) che alla data di presentazione della domanda non si trova già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il Legale rappresentante, deve inoltre, in fase di preparazione della Domanda, fornire dichiarazioni, anche in nome e per conto dell'Impresa Richiedente, riguardanti:

- 6) il proprio casellario giudiziale in corso di validità e l'eventuale domanda o concessione di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- 7) l'insussistenza di provvedimenti di revoca/decadenza da parte di SIMEST o altre amministrazioni ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 negli ultimi due anni;
- 8) l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento dell'Intervento Agevolativo ai sensi della normativa antimafia o di altre disposizioni di legge nonché l'assenza di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'impresa richiedente ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- 9) i poteri di sottoscrizione del Contratto e di tutti gli atti connessi.

4.3 Delibera	La delibera dell'Intervento Agevolativo è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, rimane comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie del Fondo 394/81 e per il Cofinanziamento della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nonché al verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina applicabile.
4.4 Condizioni per la stipula	La stipula del Contratto è subordinata al soddisfacimento, entro tre 3 (tre) mesi successivi al ricevimento dell'Esito della Domanda delle condizioni sospensive (c.d. Condizioni per la stipula), di volta in volta stabilite dal Comitato Agevolazioni e riportate nell'Esito della Domanda, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - copia conforme all'originale del Contratto di consulenza; - la compilazione della <i>"Dichiarazione per la società di consulenza italiana/estera"</i> di cui al par. 2.3, sulla base del format presente nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare; - copia della delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto garante nei casi in cui l'Impresa Richiedente sia tenuta a rilasciare una garanzia; - la compilazione di ulteriori dati (facoltativi) a fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. Ulteriori Condizioni per la stipula possono essere stabilite, di volta in volta, dal Comitato Agevolazioni con proprie delibere e riportate nell'Esito della Domanda. Soddisfatte positivamente le Condizioni per la stipula, SIMEST invia la proposta di Contratto a mezzo PEC.
4.5 Stipula del Contratto	Il Contratto si considera sottoscritto a seguito della restituzione tramite Portale del modulo di accettazione della proposta contrattuale firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa Richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione via PEC della lettera contenente la proposta Contratto da parte di SIMEST nella quale vengono riportate le eventuali ulteriori condizioni per l'Erogazione.
4.6 Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione	L'Erogazione dell'Intervento Agevolativo avviene in due <i>tranche</i>, sul Conto Corrente Dedicato dell'Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche e ai controlli previsti per la Linea progettuale, secondo le seguenti modalità: - 1° Tranche pari al 25% (venticinque) dell'Intervento Agevolativo, a titolo di anticipo, è erogata entro trenta (30) giorni dal verificarsi delle eventuali condizioni sospensive per l'erogazione le quali dovranno essere soddisfatte entro 15 (quindici) giorni dalla Comunicazione Post-Stipula oppure entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta di deposito cauzionale. - 2° Tranche: è erogata a saldo delle Spese Ammissibili rendicontate e - nel limite massimo dell'Intervento Agevolativo deliberato – entro i 4 (quattro) mesi successivi al termine del Periodo di Realizzazione, a condizione che le stesse spese siano rendicontate e documentate, entro i 30 (giorni) successivi al termine del Periodo di realizzazione. Ciascuna <i>tranche</i> è erogata per un importo pro quota del Finanziamento e, ove previsto, del relativo Cofinanziamento. Il Cofinanziamento è in ogni caso erogato all'Impresa Richiedente subordinatamente alla sussistenza in sede di Erogazione della 1° Tranche delle condizioni di cui al paragrafo 3.2 della presente Circolare. Nel caso in cui alla data di Erogazione della 1° Tranche non sussistano più tali condizioni, il Cofinanziamento viene revocato e viene erogato solo il Finanziamento deliberato. Resta inteso che: (i) ciascuna <i>tranche</i> è erogata per un importo pro quota del Finanziamento e, ove previsto, del relativo Cofinanziamento, subordinato quest'ultimo alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 3.2; (ii) nel caso in cui entro il Periodo di Realizzazione vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 3.2 lett. (a), il Cofinanziamento viene ridotto al 10% dal momento in cui si è verificato il venire meno del requisito relativo alla sussistenza della sede operativa nelle

regioni del Sud Italia, ferma restando ogni altra conseguenza relativa ad eventuali false dichiarazioni ai sensi della normativa applicabile;

(iii) l'erogazione di ciascuna Tranche rimane subordinata alle verifiche di regolarità del DURC.

5. Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento

5.1 Spese Ammissibili

In linea con le Finalità di cui al Paragrafo 2.1, le Spese ammissibili e finanziabili sono:

- 1) **Consulenze per l'internazionalizzazione, tra cui consulenze per valutazioni e studi di fattibilità** finalizzate all'individuazione, allo sviluppo e al rafforzamento della presenza sui mercati esteri di interesse nonché consulenze specialistiche finalizzate alla **promozione internazionale e massimizzazione della visibilità del marchio italiano**.
- 2) **Spese per la Formazione**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tecnica, commerciale e linguistica:
 - a) del personale della società richiedente, ovvero di personale italiano o estero, finalizzata o connessa all'assunzione dello stesso, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dell'Impresa Richiedente sui mercati esteri. La formazione dev'essere erogata da una società terza ovvero da enti o istituti di formazione (in ogni caso certificati e dotati di requisiti di professionalità e indipendenza) ovvero da professionisti anch'essi dotati di requisiti di professionalità e indipendenza¹⁰, nonché di comprovata esperienza e certificazioni. Con riferimento a tali spese, ai fini dell'ammissibilità, l'Impresa Richiedente dovrà fornire evidenza documentale che attesti l'assunzione¹¹, anche per il tramite di proprie controllate, anche estere, di **almeno il 30% del personale formato** per la durata di almeno un anno all'interno del Periodo di Realizzazione;
 - b) spese finalizzate all'instaurazione di un contratto di apprendistato o tirocinio, o simile (contratto di lavoro tipicamente a scopo/causa di formazione e inserimento, ivi incluso il contratto di apprendistato in somministrazione), con copertura del relativo costo per un massimo di 6 mesi, per personale italiano o estero formato, purché l'Impresa Richiedente fornisca evidenza: (i) che il periodo a cui si riferiscono i rapporti oggetto di intervento agevolativo siano relativi ad un contratto di apprendistato/tirocinio o simile; (ii) della nazionalità del personale, (iii) del programma formativo, anche linguistico effettuato o in corso.

Simest si riserva, in ogni caso, di verificare il contratto di formazione stipulato con l'ente/professionisti di formazione esterno, il programma, i costi e la durata della formazione, l'elenco con le generalità dei partecipanti, nonché i relativi contratti di lavoro.

Per le Imprese con interessi in Africa, per le Imprese con interessi in America centrale o meridionale e per le Imprese con interessi in India sono

¹⁰ Relativamente alle spese per formazione, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano formazione al personale dell'Impresa Richiedente" secondo il Format di gradimento SIMEST presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

¹¹ Il personale formato può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (incluso l'apprendistato), contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di stage/tirocinio.

ammissibili e finanziabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti spese:

- c) spese per l'affitto e per l'allestimento della eventuale struttura destinata alla formazione del personale;
- d) spese di **viaggio, ingresso (incluse eventuali spese per le pratiche di regolarizzazione in Italia) e soggiorno in Italia** del personale per assunzione a seguito di formazione, nonché tutti gli altri costi connessi e/o strumentali all'assunzione (visite mediche, divise etc.)

3) Consulenze per innovazione tecnologica e di prodotto relative ai processi produttivi e alla sostenibilità ambientale.

4) Certificazioni di prodotto e certificazioni ambientali/di sostenibilità:

- a) Spese per l'innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio o altre spese finalizzate all'ottenimento di certificazioni internazionali;
- b) Spese per ottenimento delle licenze di prodotti e/o servizi, registrazione di marchi o altre forme di tutela del made in Italy;
- c) Spese per consulenze propedeutiche all'ottenimento delle certificazioni.

5) Spese di supporto al progetto (max 20% dell'Intervento Agevolativo – dell'importo rendicontato)

- a) Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori dell'impresa richiedente;
- b) Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);
- c) **Per le Imprese con interessi in Africa, le Imprese con interessi in America centrale o meridionale e le Imprese con interessi in India,** sono ammesse le **spese di viaggio e soggiorno (c.d. incoming) di potenziali clienti africani, indiani o provenienti dall'America centrale o meridionale in Italia.**

6) Spese consulenziali professionali¹² per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

7) Spese per consulenze¹³ finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore, per un valore fino a un massimo del **5%** dell'importo deliberato. Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del Contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente, in fase di presentazione della domanda e/o nelle fasi successive del finanziamento.

Con riferimento alle spese relative ai punti da 1) a 5) la domanda di Intervento Agevolativo potrà riguardare massimo 3 Paesi di destinazione.

Tutte le spese sopra elencate devono risultare dal contratto tra l'impresa richiedente e la società di consulenza. Fanno eccezione le sole spese di cui al punto 4.a e 4.b. Le suddette spese devono essere sostenute, fatturate e pagate secondo quanto previsto al

¹² Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

¹³ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente (deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare e con la quale dichiara e garantisce (i) la sua indipendenza dall'Impresa e (ii) di non essere in alcun modo collegato all'impresa o ai fornitori di beni e servizi oggetto dell'Intervento Agevolativo. SIMEST effettuerà le relative verifiche.

successivo Paragrafo 5.3, successivamente alla data di ricezione del CUP e comunque riferite ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo, sono ammissibili anche se la relativa attività è svolta precedentemente alla presentazione della domanda, purché tali spese siano fatturate e pagate all'interno del Periodo di Realizzazione e comunque successivamente alla ricezione del CUP.

Come previsto dalla normativa di riferimento, tempo per tempo vigente, i servizi di consulenza di cui si avvale l'Impresa beneficiaria nell'ambito degli Interventi Agevolativi devono essere prestati da consulenti esterni terzi a condizioni di mercato. Tali servizi inoltre non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

L'impresa ha, in ogni caso, l'obbligo di comunicare preventivamente a SIMEST ogni variazione del Programma per le eventuali valutazioni istruttorie.

5.2 Spese escluse

Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:

- spese per attività connesse all'esportazione, ossia direttamente collegate ai quantitativi esportati (ivi incluso, *inter alia*, le commissioni legate al venduto), alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- spese relative ad attività correnti dell'Impresa Richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell'Impresa Richiedente o di soggetti riferibili all'Impresa Richiedente quali esponenti o soci dell'impresa Richiedente);
- spese non conformi all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 "*de minimis*";
- spese per consulenze continuative o periodiche, ovvero a copertura di costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabili;
- spese connesse ai settori esclusi di cui alle Esclusioni;
- spese non conformi ai requisiti della presente Circolare, ovvero non pertinenti al Programma, ivi incluse spese per servizi consulenziali non ammissibili e non coerenti o pertinenti con il Programma.

5.3 Rendicontazione delle Spese Ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, le spese ammissibili:

- devono essere effettuate nel Periodo di Realizzazione e riferirsi ad attività svolte nel medesimo periodo con la sola eccezione di quanto previsto al Paragrafo 5.1 per le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo;
- si considerano sostenute alla data in cui avviene l'effettivo pagamento tramite il Conto Corrente Dedicato, salvo quanto previsto nell'Allegato 1 alla Circolare ed escludendo l'ammissibilità di qualsiasi pagamento per compensazione; tutti i bonifici e le fatture relative alle Spese Ammissibili dovranno necessariamente contenere l'indicazione del CUP assegnato;
- devono essere effettuate e rendicontate con:
 - o evidenza delle fatture o altro documento fiscalmente valido con indicazione dettagliata delle singole spese effettuate e del numero di CUP" assegnato all'Intervento agevolativo;
 - o l'indicazione all'interno della causale di ogni pagamento/movimentazione dei "riferimenti delle fatture" (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i

pagamenti effettuati e con il “numero di CUP” a cui l'intervento Agevolativo si riferisce. **Il numero di CUP dev'essere obbligatoriamente riportato su tutti i titoli di pagamento e fatture presentati, pena inammissibilità della singola spesa;**

- ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall'estratto conto del Conto Corrente Dedicato con evidenza di tutti i movimenti¹⁴;
- devono essere conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, e al riguardo viene acquisita la “*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*” secondo il format nella sezione “Format disponibili sul Sito” della Circolare;
- devono essere sostenute dall'Impresa Richiedente ovvero dalle proprie controllate¹⁵, anche estere, dell'Impresa Richiedente a condizione che forniscano al pari dell'Impresa Richiedente, tutte le necessarie evidenze per la verifica dell'effettiva realizzazione delle Spese ammissibili e la riconducibilità delle stesse al Programma. Tra le evidenze necessarie:
 - o fatture con indicazione del numero di CUP, descrizione dell'oggetto del pagamento e numero del finanziamento SIMEST;
 - o titoli di pagamento con l'indicazione nella causale delle medesime evidenze riportate nelle fatture e con l'indicazione delle fatture a cui si riferiscono (numero e data emissione);
 - o dichiarazioni dei fornitori;
 - o evidenza della rifatturazione all'Impresa Richiedente, pena inammissibilità, del 100% delle spese effettuate e dei relativi pagamenti (con le medesime informazioni riportate nelle fatture e titoli di pagamento di cui sopra).

In ogni caso le Spese Ammissibili devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato 1 alla Circolare.

- devono essere accompagnate dalla “*Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente*”, secondo il format nella sezione “Format disponibili sul Sito” della Circolare, attestante l'effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall'Impresa Richiedente e indicati nel Contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi. Sono esentate dalla predetta dichiarazione le imprese fornitrici, che singolarmente o a livello del gruppo di appartenenza, presentino un numero di dipendenti superiore a 250 (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile) e siano quotate. Resta intesa la possibilità, in caso di fornitori esteri, di acquisire le suddette dichiarazioni sottoscritte in modalità autografa congiuntamente all'acquisizione di copia del documento d'identità del firmatario, piuttosto che con firma digitale;
- relativamente alle imprese che accedono al Cofinanziamento emettendo una SPP, devono inviare evidenza dei principi ESG rispettati da almeno 5 fornitori. In caso di mancata applicazione della *policy* da almeno 5 fornitori, la quota di Cofinanziamento sarà revocata;
- con riferimento alle spese per la formazione professionale di personale di cui al Par. 5.1, 2), lett. a), b) e c), e alle spese connesse di viaggio, ingresso (regolarizzazione in Italia) e soggiorno in Italia del personale di cui al Par. 5.1, 2), lett. d), l'Impresa Richiedente dovrà fornire evidenza documentale, in fase di Rendicontazione, dell'assunzione di almeno il 30% del personale formato anche per il tramite di proprie

¹⁴ Se le tempistiche di predisposizione del documento da parte della banca non sono compatibili con quelle di rendicontazione delle Spese Ammissibili, è possibile in alternativa trasmettere la lista movimenti con le seguenti modalità:

- a mezzo pec da parte dell'istituto bancario presso il quale è stato aperto il conto corrente dedicato;
- a mezzo pec da parte dell'Impresa Richiedente firmato digitalmente dal Legale rappresentante della stessa e dal funzionario di banca o, in alternativa, attraverso l'invio del documento cartaceo con firma autografa del funzionario e timbro della banca.

¹⁵ Imprese di cui l'Impresa Richiedente detiene una quota di partecipazione superiore al 50%, con maggioranza assoluta di voti nell'Assemblea.

controllate, anche estere, secondo le modalità e i termini specificati allo stesso paragrafo.

La documentazione necessaria, che dovrà presentare l'Impresa Richiedente, include a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco del personale assunto con relativi documenti di identità e relativo contratto di lavoro, evidenza relativa al regolare ingresso in Italia.

Il mancato rispetto, anche parziale, di uno o più dei suddetti requisiti – o degli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile - determina la non ammissibilità delle relative spese.

In caso di importo di spese rendicontate e ammissibili inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche*, l'ammontare di spese ammissibili sarà rimborsata a Tasso di Riferimento. Ove le spese rendicontate e ammissibili siano eccedenti la 1° *tranche*, l'ammontare di spese ammissibili sarà rimborsata a Tasso di Agevolato.

5.4 Consolidamento

Il Consolidamento è conseguente all'attività di verifica delle Spese Ammissibili rendicontate dall'Impresa Richiedente. Tale attività è propedeutica all'eventuale Erogazione totale o parziale della 2° *tranche*. Ai fini del consolidamento, l'Impresa Richiedente deve fornire, entro i 30 (trenta) giorni successivi al Termine del Periodo di Realizzazione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale di SIMEST:

- (i) rendicontazione puntuale delle Spese Ammissibili, nel rispetto di tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo 5 "Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento";
- (ii) relazione finale sull'utilizzo dell'Intervento Agevolativo e sui risultati conseguiti, nonché
- (iii) i dati anagrafici del titolare effettivo;
- (iv) ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è richiesto l'Intervento Agevolativo nonché ogni ulteriore documento e informazione richiesti ai fini dell'Intervento Agevolativo.

L'Impresa dovrà inoltre compilare ulteriori dati (facoltativi) ai fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

Le spese sostenute successivamente alla presentazione della Rendicontazione Finale non saranno riconosciute.

Gli esiti dell'attività di consolidamento totale o parziale delle spese rendicontate sono trasmessi al Comitato Agevolazioni per presa d'atto. Gli importi non rientranti nel Consolidamento sono revocati dal Comitato Agevolazioni.

SIMEST entro sei (6) mesi dal termine del Periodo di Realizzazione comunica le condizioni per il rimborso del Finanziamento erogato.

6. Obblighi dell'Impresa Richiedente e cause di revoca

6.1 Obblighi dell'Impresa Richiedente

Fermi restando gli obblighi di cui al Paragrafo 5.3. "Rendicontazione delle Spese Ammissibili" della presente Circolare e di cui al Contratto, l'Impresa Richiedente deve, a pena di revoca dell'Intervento Agevolativo:

- conservare in originale al fino all'integrale rimborso del Finanziamento, con riferimento a tutte le Spese Ammissibili rendicontate in relazione all'Intervento Agevolativo:
 - o documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati e relative fatture;
 - o documentazione/certificazioni indicate nella "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" e relativi Allegati e Sub Allegati;

- contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi stipulati dall'Impresa Richiedente;
- ordini, prenotazioni o altro, in sostituzione dell'accordo contrattuale, per le tipologie di beni e servizi per i quali non è prevista la sottoscrizione di un contratto di fornitura;
- ogni ulteriore documentazione inerente all'Intervento Agevolativo;
- entro il termine di quindici (15) giorni dalla relativa richiesta di SIMEST, fornire a quest'ultima la documentazione di cui al punto che precede nella forma richiesta;
- consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno chiesti e di cui garantisce l'autenticità;
- depositare, ogni anno, il proprio bilancio nei termini di legge;
- nel caso di eventuali variazioni dei consulenti e delle società di servizi individuati, comunicare preventivamente a SIMEST per le eventuali valutazioni istruttorie;
- fornire, attraverso il Portale, in sede di rendicontazione delle spese, i dati anagrafici del titolare effettivo;
- adempiere a tutte le previsioni normative per il regolare ingresso (ivi incluso la regolarizzazione), soggiorno in Italia, e assunzione, del personale.

6.2 Revoca dell'Intervento Agevolativo

Ferme restando le altre ipotesi di revoca previste dal Decreto 1° giugno 2023, dalla presente Circolare, dal Contratto e, in generale, dalla disciplina applicabile, l'Intervento Agevolativo è revocato, in tutto o in parte, *inter alia*, qualora:

- a. risulti che l'Impresa Richiedente non aveva i requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo;
- b. la documentazione fornita dall'Impresa Richiedente a SIMEST, in ogni fase dell'Intervento Agevolativo, risulti – anche solo parzialmente – incompleta, irregolare o reticente, o l'Impresa Richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci;
- c. l'Impresa Richiedente non abbia rispettato i vincoli di destinazione relativi alle Spese ammissibili o non abbia le Spese Ammissibili nei termini e con le modalità previste dal Decreto, dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'Intervento Agevolativo e dal Contratto;
- d. il Programma non sia stato realizzato o sia stato realizzato in misura parziale;
- e. nel caso l'Impresa Richiedente sia inadempiente agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.1. ovvero in caso di esito negativo dei controlli ivi previsti;
- f. sia disposta la risoluzione del Contratto, recesso da parte di SIMEST dallo stesso o di decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine;
- g. l'Impresa Richiedente sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti di SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;
- h. negli altri casi di mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile, dal Decreto e dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'Intervento agevolativo e dal Contratto;
- i. si è accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia¹⁶, sia stata comminata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o in ogni caso in cui l'Impresa si trovi in condizioni previste dalla legge

¹⁶ Per esempio, nel caso di cui all'art. 92, comma 3, DL159/2011, ove SIMEST proceda all'erogazione anche in mancanza delle informazioni antimafia rimanendo tuttavia tale erogazione risolutivamente condizionata ad una successiva informativa antimafia negativa

quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;

- j. l'Impresa Richiedente comunichi la rinuncia all'Intervento Agevolativo prima del Consolidamento, fermo restando che l'estinzione anticipata del Finanziamento prima del Consolidamento è considerata come rinuncia all'Intervento Agevolativo;
- k. si verifichi la perdita di una qualsiasi delle Condizioni di ammissibilità di cui alle lettere A, B, C, F e G del Paragrafo 2.2, o la ricorrenza di una delle Esclusioni;
- l. in qualsiasi fase dell'Intervento Agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

La revoca agisce in via parziale o totale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento Agevolativo e delle singole Spese Ammissibili previste dalla Circolare.

Il Cofinanziamento è altresì revocato in assenza dei requisiti specificatamente richiesti per la sua ammissibilità o qualora gli stessi vengano meno entro la data della prima Erogazione ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 3.2. e fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.3 per le sole imprese che accedono al Cofinanziamento emettendo una SPP.

In conseguenza della revoca, l'Impresa Richiedente entro 30 giorni (trenta) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento deve:

- i) restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato, e corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione;
- ii) restituire il Cofinanziamento erogato, aumentato degli interessi agli stessi tassi applicati alla restituzione del Finanziamento a partire dal momento dell'erogazione;
 - nei casi di revoca totale, in misura integrale;
 - nei casi di revoca parziale, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato e non utilizzato per le Spese Ammissibili finanziabili ai sensi della presente Circolare, laddove tali spese si intenderanno effettuate in modo proporzionale a valere sul Finanziamento e Cofinanziamento.

A seguito del provvedimento di revoca intervenuto prima del Consolidamento o comunque in tutte le fasi dell'Intervento Agevolativo per la mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo e/o in relazione ad atti/fatti incidenti sull'attuazione del programma, gli importi revocati, da restituire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento, saranno maggiorati - oltre che degli interessi a tasso riferimento - di un ulteriore 2% (due) a far data dall'erogazione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di usura.

Con riferimento al Finanziamento, resta fermo che lo stesso dovrà essere rimborsato a Tasso di Riferimento qualora l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate risulti inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche*.

Non è tuttavia oggetto di rimborso la parte di Cofinanziamento dell'Intervento Agevolativo nei casi di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo qualora gli eventi che darebbero origine alla revoca/risoluzione siano intervenuti successivamente al Consolidamento.

L'Intervento Agevolativo è revocato previo invio all'Impresa Richiedente di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

- *Format di “Dichiarazione dell’Impresa Richiedente attestante che l’Intervento Agevolativo non riguarda i Settori esclusi”*
- *Format di “Dichiarazione dell’Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale”*
- *Format di “Dichiarazione dei fornitori dell’Impresa Richiedente”*
- *Format di “Dichiarazione per la società di consulenza italiana/estera”*
- *Format di “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all’Impresa Richiedente”*
- *Format di “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano formazione al personale dell’Impresa Richiedente”*
- *Format di “Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all’Impresa Richiedente”*
- *Format di “Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali”*

Allegati

Allegato 1 – Conto corrente dedicato

Allegato 1 – Conto Corrente Dedicato

Ai sensi della Circolare, il Conto Corrente Dedicato dovrà essere utilizzato dall'Impresa Richiedente in via esclusiva per effettuare tutte le spese ammissibili e da SIMEST per effettuare l'Erogazione del finanziamento. Di seguito vengono riportate le modalità di gestione del Conto Corrente Dedicato:

- Il finanziamento SIMEST potrà essere rimborsato tramite il Conto Corrente Dedicato, anche tramite domiciliazione bancaria. Per il rimborso del finanziamento l'Impresa dovrà, in ogni caso, provvedere con propria provvista.
- Il Conto Corrente Dedicato potrà essere chiuso solo successivamente al Consolidamento e purché siano stati rimborsati gli importi eventualmente revocati. Qualora sia attiva la domiciliazione bancaria sul Conto Corrente Dedicato, la stessa dovrà essere nuovamente attivata su un altro rapporto di conto corrente ordinario dell'impresa.
- Le Imprese Richiedenti potranno modificare il Conto Corrente Dedicato tramite la trasmissione di una richiesta a SIMEST a mezzo PEC e firmata digitalmente dal Legale rappresentante, adeguatamente motivata. (es. onerosità conto, problemi con istituto di credito, condizioni di conto non idonee all'operatività del cliente, ecc.). In fase di richiesta dovrà essere trasmessa una dichiarazione in merito all'assenza di chiusura unilaterale del rapporto da parte dell'istituto di credito, con una delle due seguenti modalità alternative:
 - a mezzo pec da parte dell'istituto bancario originario; oppure
 - a mezzo pec da parte dell'Impresa Richiedente firmata digitalmente dal Legale rappresentante della stessa e dal funzionario di banca o, in alternativa, attraverso l'invio del documento cartaceo con firma autografa del funzionario e timbro della banca.

SIMEST effettuerà le necessarie verifiche documentali, di compliance e reputazionali per verificare l'ammissibilità del nuovo rapporto di Conto Corrente Dedicato.

- Nel caso di pagamenti effettuati senza l'indicazione dei riferimenti delle fatture (numero e data di emissione) e del numero di CUP, per cause non imputabili all'impresa (ad esempio nel caso di addebito SSD di Google), l'Impresa deve trasmettere una dichiarazione che confermi l'associazione delle spese ai relativi movimenti bancari non parlanti. Inoltre, sarà richiesta tutta la documentazione necessaria ad accertare l'attribuibilità del movimento bancario alla spesa effettuata dall'impresa (es. verifica su fatture, contratti e altra documentazione idonea etc.).
- Il Conto Corrente Dedicato può essere alimentato solo con giroconti dell'impresa richiedente o proprie controllate.
- Per spese non inerenti al programma sostenute tramite addebiti sul Conto Corrente Dedicato sono previste le seguenti soglie di tolleranza:
 - se le spese non inerenti al programma sono sostenute **prima o dopo** il periodo di realizzazione del finanziamento SIMEST, l'impresa richiedente dovrà fornire evidenza documentale delle spese sostenute e dei relativi movimenti bancari ai fini della verifica di eventuali anomalie;

- se le spese non inerenti al programma sono sostenute **durante** il periodo di realizzazione del finanziamento SIMEST l'impresa richiedente dovrà fornire evidenza documentale delle spese sostenute e dei relativi movimenti bancari ai fini della verifica di eventuali anomalie. Laddove SIMEST rilevi movimenti da estratto conto inerenti a spese non riconducibili al programma finanziato per una percentuale:
 - **inferiore al 5%** del valore delle spese complessive ammissibili in fase di rendicontazione, SIMEST procederà con la Verifica delle spese rendicontate;
 - **superiore al 5%** del valore delle spese complessive ritenute ammissibili in fase di rendicontazione, SIMEST procederà con la revoca dell'intervento agevolativo.

Ai sensi del paragrafo 5.3, le spese devono essere effettuate tramite Conto Corrente Dedicato. Sono ammesse le seguenti deroghe:

1. Spese effettuate tramite carta di credito

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite carta di credito collegata al conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto della carta di credito. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non è ammessa la carta di credito collegata al Conto Corrente Dedicato.

2. Spese effettuate tramite addebiti diretti sul conto corrente

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite addebito diretto sul conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto del conto corrente aziendale. L'importo di ciascuna di

tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non sono ammessi addebiti diretti sul Conto Corrente Dedicato.

3. Spese tramite controllata, anche estera, dell'Impresa Richiedente

Il Conto Corrente Dedicato deve essere intestato all'impresa richiedente il finanziamento accolto da SIMEST. La controllata, anche locale, può sostenere le spese proprie del programma dal proprio conto corrente aziendale (non necessariamente dedicato). In tal caso devono essere fornite a SIMEST in fase di rendicontazione le seguenti evidenze:

- **fatture** con indicazione del numero di CUP, descrizione dell'oggetto del pagamento e numero del finanziamento SIMEST;
- **titoli di pagamento** con l'indicazione nella causale delle medesime evidenze riportate nelle fatture e con l'indicazione delle fatture a cui si riferiscono (numero e data emissione), CUP a cui si riferisce l'Intervento Agevolativo
- **dichiarazioni dei fornitori**;
- evidenza della **rifatturazione all'Impresa Richiedente**, pena inammissibilità, del 100% delle spese effettuate e dei relativi pagamenti (con le medesime informazioni riportate nelle fatture e titoli di pagamento di cui sopra).

L'Impresa Richiedente deve inoltre fornire a SIMEST l'estratto conto del Conto Corrente Dedicato e copia dell'estratto conto della controllata, anche locale, dal quale si potranno evincere i movimenti di spesa relativi al finanziamento.

Aggiornamento del 26 giugno 2024 (efficace dal 26 giugno 2024):

- Ampliamento del perimetro delle tipologie di garanzie ammissibili:
 - *Par. 3.6 “Garanzie”*: per le Imprese Richiedenti appartenenti a una classe di *scoring* da 6 a 9, la percentuale obbligatoria di garanzia può alternativamente essere rilasciata da un istituto bancario, da una compagnia di assicurazioni ovvero da un intermediario finanziario affidato da SIMEST.
- Ammissibilità delle spese sostenute dalle controllate estere dell'impresa beneficiaria dell'Intervento Agevolativo:
 - *Par. 5.3 “Rendicontazioni delle spese ammissibili”*;
 - *Integrazione Allegato 1*.

Aggiornamento dell'11 luglio 2024 (efficace dal 11 luglio 2024):

- Integrazioni con la Misura Africa in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nello specifico:
 - *Definizioni*: “Impresa con interessi in Africa”, “Paese Africano”;
 - *Par. 3.2 “Cofinanziamento”*: estensione fino al 20% (e fino a un massimo di 200.000,00 €) della quota di Cofinanziamento per le Imprese con interessi in Africa aventi almeno una sede operativa costituita dal almeno 6 (sei) mesi nelle Regioni del Sud-Italia;
 - *Par. 5.1 “Spese Ammissibili”*: ampliamento delle spese ammissibili per la formazione per export/internazionalizzazione (punto 1) e per le spese di supporto al progetto (punto 5);
 - *Par. 5.3 “Rendicontazioni delle spese ammissibili”* e *Par. 6.1 “Obblighi dell'Impresa Richiedente”*: integrati in conseguenza delle suddette modifiche.

Aggiornamento del 25 luglio 2024 (efficace dal 25 luglio 2024):

- Definizioni delle modalità di gestione del Conto Corrente Dedicato.
 - *Integrazione Allegato 1 “Conto Corrente Dedicato”*.

Aggiornamento del 26 settembre 2024 (efficace dal 26 settembre 2024):

- Esenzione, su richiesta, dalla prestazione di forme di garanzia per le Imprese con interessi in Africa che presentano Domanda entro il 31 dicembre 2025.
 - *Integrazione Par. 3.6 “Garanzie”*.

Aggiornamento del 27 novembre 2024 (efficace dal 27 novembre 2024):

- Variazione dei termini ordinari per l'acquisizione delle garanzie autonome a prima richiesta con decorrenza dalla data di ricezione da parte dell'Impresa Richiedente della Comunicazione Post-stipula o della proposta di deposito cauzionale.
 - *Modifica Par. 4.6 “Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione”*.

Aggiornamento del 28 febbraio 2025 (efficace dal 28 febbraio 2025):

- Integrazioni con la Misura America centrale o meridionale in attuazione dell'articolo 1, commi 463 e 467 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello specifico:
 - *Definizioni*: “America centrale o meridionale”, “Impresa con interessi in America centrale o meridionale”;
 - *Par. 3.2 “Cofinanziamento”*: estensione (i) fino al 20% (e fino a un massimo di 200.000,00 €) della quota di Cofinanziamento per le Imprese con interessi in America centrale o meridionale aventi almeno una sede operativa costituita dal almeno 6 (sei) mesi nelle Regioni del Sud-Italia e (ii) fino al 10% (e fino a un massimo di 100.000,00 €) della quota di Cofinanziamento per le Imprese con interessi in America centrale o meridionale non aventi una sede operativa costituita dal almeno 6 (sei) mesi nelle Regioni del Sud-Italia;

- *Par. 3.6 “Garanzie”*: esenzione dalla prestazione di garanzie per le domande presentate fino al 31 dicembre 2026 da parte delle Imprese con interessi in America centrale o meridionale;
- *Par. 5.1 “Spese Ammissibili”*: ampliamento delle spese ammissibili, tra cui quelle per la formazione ammissibili (n.2) per le Imprese di tutte le geografie;
- *Par. 5.3 “Rendicontazione delle spese ammissibili” e Par. 6.1 “Obblighi dell’Impresa Richiedente”*: integrati in conseguenza delle suddette modifiche.

Aggiornamento del 7 maggio 2025 (efficace dal 7 maggio 2025):

- Ampliamento delle spese ammissibili anche alle consulenze specialistiche finalizzate alla promozione internazionale e massimizzazione della visibilità del marchio italiano:
 - *Par. 5.1, n. 1) “Spese Ammissibili”*.

Aggiornamento del 31 luglio 2025 (efficace dal 16 settembre 2025):

- Integrazioni con la Misura India in attuazione dell’articolo 17 del Decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95
 - *Definizioni: “Impresa con interessi in India”*;
 - *Par. 3.2 “Cofinanziamento”*: estensione dell’accesso a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’importo deliberato alle Imprese con interessi in India aventi sede nelle Regioni del Sud Italia o che siano PMI Innovative e Start-Up Innovative con interessi nelle geografie strategiche.

Aggiornamento del 25 settembre 2025 (efficace dal 25 settembre 2025)

- Precisazione in tema di formazione del personale italiano ed estero prevedendo il riconoscimento delle spese finalizzate anche all’instaurazione di un contratto di apprendistato in somministrazione.
 - *Par. 2.1, “Finalità”*;
 - *Par. 5.1, “Spese Ammissibili”, n. 2), lett. b).*